

COMUNE DI MORUZZO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE E L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C. N. 15 DEL 18.3.1985

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C. N. 15 DEL 18.3.1985

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE E L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE

ART.1

Le palestre comunali devono essere principalmente usate dalle Scuole Locali, per lo svolgimento delle attività di educazione fisica nonché di attività parascolastiche, secondo il calendario scolastico o programmi ben determinati.

Compatibilmente con le esigenze delle Scuole, e sempreché non si pregiudichino le normali attività delle stesse, l'uso delle palestre può essere concesso dall'Amministrazione comunale, in modo saltuario o continuativo, anche ad Associazioni o Gruppi organizzati facenti parte dei Comuni del Consorzio Scuola Media di Pagnacco che svolgono attività sportive e ricreative di qualsiasi serie o categoria, secondo le modalità che verranno più avanti specificate.

ART.2

Per quanto riguarda l'uso extrascolastico delle palestre la competenza, sia per la preliminare predisposizione dei programmi di attività che per l'autorizzazione, è data dalla Giunta Municipale previo assenso del Consiglio d'Istituto o di Circolo, a seconda delle competenze.

ART.3

Per ottenere l'uso delle palestre gli interessati devono presentare apposita domanda all'Amministrazione comunale e al Consiglio d'Istituto o di Circolo, almeno 15 giorni prima della data indicata per l'uso.

ART.4

Chi intende chiedere l'uso delle palestre in maniera continuativa, deve indicare gli orari precisi delle attività ginnico-sportive e il calendario delle gare e degli allenamenti, in modo da offrire alla Giunta la possibilità di stabilire, con equo criterio, i turni fra i vari richiedenti. Nel caso si verificassero concomitanze fra le menzionate attività e manifestazioni, sarà compito della Giunta Municipale decidere in merito a suo giudizio insindacabile.

ART.5

Le palestre possono essere concesse solamente per l'esercizio di quelle attività ginniche e specialità sportive e ricreative per le quali sono disposte.

ART.6

Le palestre possono essere concesse in uso, in via straordinaria, anche per attività di particolare importanza culturale e ricreativa, compatibilmente con le attività in atto.

In tal caso la Giunta municipale prescriverà al concessionario di adottare adeguate misure per la salvaguardia del pavimento.

ART.7

L'uso delle palestre è subordinato al versamento preventivo, all'Ufficio Economato del Comune, del deposito cauzionale stabilito dalle apposite tariffe, che verrà restituito su richiesta dell'interessato previo accertamento dello stato degli impianti e delle attrezzature date in uso.

ART.8

I componenti la Giunta Municipale, per le loro funzioni ispettive e di controllo riguardanti l'applicazione e il rispetto del presente regolamento, hanno diritto di accedere in qualsiasi momento alle palestre.

ART.9

Per orario di concessione si intende il tempo intercorrente tra la ora di entrata e l'ora di uscita, in esso compreso anche quello impiegato nell'uso delle docce e spogliatoi. I concessionari non possono accedere in orario diverso da quello stabilito e autorizzato.

ART.10

Qualora le palestre si rendessero impraticabili per ragioni varie (es. lavori di manutenzione o sistemazione, rottura di muri, docce, rubinetti, WC, impianto luce, ecc.) l'autorizzazione all'uso verrà immediatamente sospesa. Sarà cura della giunta municipale stabilire un nuovo turno, compatibilmente con gli impegni in atto, senza che i concessionari possano vantare risarcimenti o altro.

ART.11

Non è consentito l'accesso agli impianti e agli spogliatoi ad atleti isolati e fuori dall'orario stabilito, né alle Associazioni o Gruppi concessionari qualora gli atleti non siano accompagnati da un dirigente responsabile.

Durante gli allenamenti e le esercitazioni ginniche la porta di accesso deve rimanere chiusa agli estranei. Le Associazioni o Gruppi devono assicurarsi che vi sia sempre l'accompagnatore al quale venga demandata la mansione di garantire il buon comportamento civile, morale e sportivo dei frequentanti la palestra, di prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso, di osservare scrupolosamente l'orario prefissato.

ART.12

Non è ammesso l'esercizio di vendita di prodotti alimentari o prodotti di altro genere.

ART.13

Per il parcheggio dei velocipedi degli atleti, dei dirigenti e del pubblico devono essere usate le rastrelliere appositamente predisposte. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in caso di furti o di danni causati anche agli automezzi o motomezzi lasciati nel piazzale. È proibito appoggiare al muro della palestra velocipedi e simili.

ART.14

I turni di allenamento e di gare, sia maschili che femminili, vengono condizionati alla necessità di escludere promiscuità, sia nei servizi igienici, sia nell'uso della palestra. Nel caso della promiscuità nella stessa associazione o gruppo sportivo, l'uso degli spogliatoi e dei servizi deve, comunque, essere mantenuto distinto per i due sessi.

ART.15

L'Amministrazione comunale non risponde in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà, e dei valori che vengono lasciati nei locali dell'edificio.

Ai dirigenti, tecnico ed accompagnatori spetta l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare, durante lo svolgimento delle gare, gli spogliatoi dove verranno depositati gli indumenti ed eventuali oggetti di valore degli atleti.

ART.16

Qualsiasi danno apportato alle strutture od alle attrezzature, deve essere tempestivamente segnalato all'Amministrazione comunale.

I danni, che non rientrino in quelli derivanti dal normale e diligente uso, saranno quantificati ed addebitati dal Comune al concessionario.

Il concessionario che risconti eventuali danni è tenuto a segnalarli, prima dell'uso, onde evitare eventuali addebiti per danni commessi da altri in precedenza.

I servizi igienici, le attrezzature, i locali ecc. vanno rispettati e salvaguardati nella maniera più completa ed attenta, in condizione del loro funzionamento.

ART.17

Per evitare possibili danni e per garantire la disponibilità di acqua calda al maggior numero di frequentanti le palestre, i bagni a doccia non devono essere usati singolarmente ma a turni collettivi.

ART.18

I concessionari devono tenere presente la necessità di assicurare il regolare impiego degli impianti tecnici, lo spostamento e la sistemazione al proprio posto degli attrezzi. La rimozione e la messa in opera di ostacoli (tavoli, sedie, ecc) a mezzo di proprio personale di fiducia.

ART.19

La Giunta Municipale può prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti che si rendano necessari al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature e di ottenere il buon comportamento e la disciplina degli utenti delle palestre.

ART.20

Durante le manifestazioni con presenza di pubblico, i concessionari devono provvedere mediante proprio personale alla vigilanza ed assumere ogni responsabilità verso l'Amministrazione comunale per danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere, eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

ART.21

Durante le manifestazioni che particolarmente attraggono il pubblico, i concessionari devono richiedere ai competenti organi di pubblica sicurezza, l'impiego di un adeguato servizio di vigilanza e d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche.

In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili saranno sempre attribuite ai concessionari organizzatori.

ART.22

La pubblicità interna fonica e visiva è vietata.

ART:23

Ogni concessionario deve segnalare, per iscritto, alla Giunta Municipale eventuali osservazioni o rilievi circa l'uso e l'efficacia delle palestre. Le osservazioni vanno fatte con ampi dettagli, onde fornire alla Giunta Municipale validi elementi di giudizio.

Alla fine di ogni allenamento o gara il concessionario, e per esso il dirigente responsabile, deve compilare un apposito modulo ai fini statistici, da far pervenire alla Giunta Municipale.

ART.24

Gli attrezzi della palestra non possono essere spostati dal loro posto normale senza la preventiva autorizzazione.

ART.25

A nessun concessionario è permesso l'uso esclusivo di attrezzature o locali, che saranno invece messi a disposizione dei richiedenti a giudizio insindacabile della Giunta Municipale.

Art.26

La concessione a carattere continuativo può essere interrotta a giudizio insindacabile della giunta municipale per l'inserimento di eventuali manifestazioni di particolare importanza previste dall'art.6.

ART.27

L'eventuale autorizzazione o per la sistemazione di tabelloni, infissi ecc. possono essere concessi con limiti di uso e di tempo, al fine di non ostacolare il normale funzionamento della palestra. Resta comunque l'obbligo da parte dei concessionari di rimettere gli impianti allo stato precedente.

ART.28

Per l'uso della palestra è previsto un onere a carico dei concessionari da versare all'Amministrazione comunale quale contributo per le spese generali degli impianti.

Tale contributo è così fissato:

- Per il periodo dal 15.10 al 15.04.....L. 10.000.= per ogni ora
- Per il periodo dal 16.04 al 14.10.....L. 5.000.= per ogni ora
- Deposito cauzionale.....L. 200.000.= per ogni ora

Detti contributi, come anche il deposito cauzionale, potranno subire delle variazioni a discrezione dell'Amm.ne comunale.

ART.29

Le Associazioni ed i Gruppi che usufruiscono in maniera continuativa delle palestre devono affidare, di comune accordo, ad una persona gradita all'Amministrazione comunale, i compiti di custodia e di pulizia delle palestre per l'orario di servizio che verrà stabilito dalla Giunta Municipale.

ART.30

Il personale di custodia di cui all'art. precedente, dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dall'Amm.ne comunale ai concessionari, onde si garantisca il corretto uso e funzionamento della palestra e delle sue attrezzature.

ART.31

Quanto non contemplato dal presente regolamento sarà deciso di volta in volta dalla G.M. che darà comunicazione ai concessionari interessati.

ART.32

La giunta municipale a suo giudizio insindacabile, può sospendere la concessione nei confronti di coloro che non rispettino quanto stabilito dal presente regolamento.

IL SEG. COMUNALE
(Cipriano dr.Carmine)

IL SINDACO
(Dreosso p.az. Carlo)

